



Modifica Autorizzazione Unica per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Via dell'Artigianato nel Comune di Deruta, Soc. F.Ili Ciotti di Ciotti A. & C. S.r.l..

ALLEGATO TECNICO

<i>SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</i>	<u>2</u>
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	<u>2</u>
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	<u>3</u>
<i>SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE</i>	<u>4</u>
<i>SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO</i>	<u>6</u>
-G- prescrizioni generali-	<u>6</u>
-R- rifiuti-	<u>7</u>
-S- scarichi acque reflue-	<u>19</u>
-E- emissioni in atmosfera-	<u>21</u>
-A- emissioni acustiche-	<u>22</u>



SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

- Documenti allegati all'istanza presentata il 05.08.2020 (Prot. n. 133998 del 05.08.2020) costituiti da:

- 1) dichiarazione requisiti soggettivi;
- 2) relazione tecnica;
- 3) elaborato planimetrico: layout impiantistico;
- 4) D.D. n.1802 del 28.02.2020 Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;
- 5) Attestazione Comune di Deruta – conformità urbanistica ed edilizia;
- 6) Certificato di Prevenzione Incendi del 13.12.2019;
- 7) Certificato ISO 9001:2015;
- 8) Certificato ISO 14001:2015;
- 9) Attestato di Conformità Regolamento UE n. 333/2011;

- Documenti allegati all'integrazione presentata il 07.12.2020 (Prot. n. 223111 del 07.12.2020) costituiti da:

- 1) relazione tecnica;
- 2) elaborato planimetrico: layout impiantistico;

- Documenti allegati all'integrazione presentata il 16.12.2020 (Prot. n. 230098 del 16.12.2020) costituiti da:

- 1) relazione tecnica;
- 2) elaborato planimetrico: layout impiantistico;
- 3) piano di dismissione;
- 4) analisi criteri localizzativi;



II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Soc. F.Ili Ciotti di Ciotti A. & C. S.r.l., con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n. snc nel Comune di Deruta, svolge le seguenti attività:

- trattamento di veicoli fuori uso e loro parti disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e recupero/smaltimento rifiuti compresi Raee e accumulatori, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.

L'impianto è censito al N.C.T./N.C.E.U. del Comune di Deruta al Foglio n. 24, e Particelle nr. 81-82-84-86-307-1218-1220-1221-1222-1224-1225-1228-1229-1231-1232-1233, per una superficie complessiva di 21.298 mq con superficie impermeabile, pavimentata in c.l.s..

Il PRG vigente sia nella Parte Strutturale che nella Parte Operativa classifica il Centro di Rottamazione con la sigla "DFR" (centro di rottamazione).

All'interno del perimetro impiantistico è presente un fabbricato destinato a uffici, servizi, officina ed è inoltre utilizzato per alcune operazioni di gestione dei rifiuti e un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato.

L'impianto è delimitato da una recinzione di altezza pari a 2 mt. costituita in parte in muratura e in parte con rete metallica, munita di telo oscurante.

La Soc. F.Ili Ciotti di Ciotti A. & C. S.r.l. risulta autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con D.D. n. 3540 del 15.04.2019, che ai sensi del comma 6 dello stesso articolo sostituisce:

- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo industriale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico;

L'istanza presentata dalla società prevede l'aumento della potenzialità di trattamento di alcune categorie di rifiuti, costituiti da rifiuti attinenti ai veicoli fuori uso, di legno, metalli ferrosi e non ferrosi, imballaggi e plastica. Non è prevista la modifica di codici EER autorizzati e delle operazioni di recupero, né la realizzazione di opere. L'aumento dei quantitativi annui di rifiuti trattabili non prevede l'aumento delle relative quantità massime stoccabili.

La Soc. F.Ili Ciotti ha sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA il "*Progetto di incremento della potenzialità di trattamento del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli fuori uso e il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Deruta (PG)*" per il quale con D.D. regionale n. 1802 del 28.02.2020 è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per la realizzazione di un nuovo edificio con superficie coperta pari a mq. 1.504,89 e altezza pari a ml. 8,50, già sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con D.D. regionale n. 3754 del 18.05.2012 e valutati nell'ambito del procedimento di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 9345 del 04.12.2012 e D.C.C. del Comune di Deruta n. 70 del 31.10.2012, la ditta dovrà presentare istanza di modifica ai sensi del citato decreto.



SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Il complesso impiantistico censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 24 Particella n. 81-82-84-86-307-1062-1218-1220-1221-1222-1224-1225-1228-1229-1231-1232-1233 del Comune di Deruta dovrà essere conforme agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. Nell'impianto dovrà essere mantenuta la conformità agli elaborati planimetrici approvati e a quelli già in atti, ed in particolare le superfici del centro dovranno essere così distinte:

AREA	DESCRIZIONE
1	Area scoperta per la messa in riserva R13 dei veicoli in attesa della messa in sicurezza /bonifica. Stoccaggio CER 16.01.04* Veicoli fuori uso Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
2	Area coperta dove vengono effettuate le attività di messa in sicurezza/bonifica dei veicoli. Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di messa in sicurezza/bonifica dei veicoli Pavimentata in cls - impermeabilizzata
3	Area scoperta stoccaggio macchine Codice CER 16.01.06: - prodotte nel centro dopo la messa in sicurezza/bonifica o da rottamare dopo la demolizione pronte per la pressatura. - ricevute da terzi (CER 16.01.06 Veicoli fuori uso non contenenti sostanze pericolose). Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
4	Area scoperta per riduzione volumetrica rifiuti prodotti all'interno del Centro e Ricevuti da Terzi. Deposito temporaneo pacchi auto, stoccaggio rifiuti sfusi e/o in cassoni Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
5	Area scoperta di messa in riserva (R13) e trattamento (R12) rifiuti metalli, in cassoni o sfusi a terra. Trattamento R4- stoccaggio materiali trattati Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
6	Area esterna cesoia / trattamento (R4) rifiuti metalli - stoccaggio metalli trattati (materiali non più rifiuti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/06 e s.m.i./Regolamento UE 333/2011) Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
7	Area esterna di messa in riserva (R13) e trattamento(R12) rifiuti metalli, in cassoni o sfusi a terra - rifiuti prodotti all'interno del Centro e/o Ricevuti da Terzi. Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
8	Area esterna di messa in riserva (R13) e trattamento (R12 - R4) rifiuti metalli, in cassoni o sfusi a terra Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depurato
9	Area coperta dove vengono effettuate le attività di sezionamento veicoli stoccaggio motori bonificati - magazzino pezzi di ricambio usati. Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di sezionamento dei veicoli Pavimentata in cls - impermeabilizzata
10	Area esterna per la Messa in Riserva (R13) in cassoni scarrabili – rifiuti prodotti all'interno del Centro e/o Ricevuti da Terzi Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
11	Area esterna per la Messa in Riserva (R13) in cassoni scarrabili – rifiuti prodotti all'interno del Centro e/o Ricevuti da Terzi Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
12	Area coperta - settore di disassemblaggio e smontaggio dei pezzi riutilizzabili, contenitori di rifiuti a servizio delle lavorazioni Pavimentata in cls - impermeabilizzata
13	Settore di conferimento e stoccaggio RAEE Gruppo R1-R3-R4 Pavimentata in cls - impermeabilizzata
14	Area coperta per la Messa in Riserva (R13) e trattamento (R12) in idonei contenitori di rifiuti "metalli" ricevuti da terzi o prodotti dalle attività di recupero svolte nel centro e Stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili provenienti dalla lavorazione dei RAEE Pavimentata in cls - impermeabilizzata
15	Area coperta per lo smontaggio di pezzi di ricambio da autoveicoli bonificati/messi in sicurezza Pavimentata in cls - impermeabilizzata
16	Area coperta (piano terra e ammezzato) - Magazzino pezzi di ricambio Pavimentata in cls - impermeabilizzata
17	Area di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche Pavimentata in cls - impermeabilizzata



18	Area coperta per: - il deposito temporaneo in idonei imballaggi di rifiuti pericolosi e non prodotti dalle attività svolte nel Centro - Messa in riserva (R13) o Deposito temporaneo (D15) di batterie ricevute da terzi Pavimentata in cls - impermeabilizzata
19	Area esterna per il deposito temporaneo in cassoni scarrabili (capacità fino a 30 mc) di rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività svolte nel Centro Pavimentata in cls - trattamento acque di dilavamento al depuratore
20	Area depuratore Stoccaggio materie prime per il funzionamento del depuratore e deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal depuratore stesso (ad esempio fanghi)
21	Area coperta per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività svolte nel Centro Pavimentata in cls - impermeabilizzata
22	Area per il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività svolte nel Centro Pavimentata in cls - impermeabilizzata
23	Settore di conferimento e stoccaggio RAEE Gruppo R2-R4 Pavimentata in cls - impermeabilizzata
24	Area di: - sosta mezzi in attesa di accettazione del carico - scarico CER 16.01.04* Veicoli fuori uso e stoccaggio provvisorio prima del trasferimento nell'Area 1
25	Area di: - Sosta mezzi in attesa di accettazione e pesatura del carico. (Pesa per piccoli quantitativi). - Scarico dei rifiuti e stoccaggio provvisorio prima del trasferimento nelle rispettive aree
26	Deposito bombole gas

2. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
3. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
4. la ditta dovrà effettuare la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero, realizzata con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
5. l'impianto dovrà essere mantenuto distinto, in relazione alle attività di gestione autorizzate, nei specifici settori riportati nella planimetria;
6. qualora i suddetti settori, non presentino più le idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza, non potranno essere utilizzati per la gestione dei rifiuti;
7. nell'impianto dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di pesatura dei rifiuti (pesa);
8. la durata dell'autorizzazione è condizionata al possesso di idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
9. la realizzazione del un nuovo edificio con superficie coperta pari a mq. 1.504,89 e altezza pari a ml. 8,50, è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, alla comunicazione all'A.C. e alle comunicazioni previste dalla L.R. 1/2015.



SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R), scarichi (S), emissioni in atmosfera (E) e impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

-G- prescrizioni generali-

1. la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consenta facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso; è altresì vietato il deposito di rifiuti e/o materiali sulle aree adibite alla viabilità;
2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e che sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto autorizzativo, qualora ci siano modifiche rispetto alle procedure già in atto e comunicate, la ditta dovrà presentare previa intesa al Servizio della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfezione;
7. per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà rispettare le disposizioni del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i.;
8. l'impianto dovrà essere dotato di un rilevatore di radioattività, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso;
9. la ditta dovrà garantire la costante pulizia dei piazzali e delle vie di transito e la manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate e della rete di captazione delle acque di dilavamento, da effettuare nel rispetto di apposita procedura interna. Dovrà essere periodicamente verificato (almeno con cadenza quadrimestrale) lo stato di usura delle aree pavimentate dedicate allo stoccaggio e alla lavorazione e della rete di captazione delle acque reflue di dilavamento. Al riguardo il Proponente dovrà annotare, su apposita scheda di registrazione, data e orario in cui vengono eseguite le verifiche, gli esiti e gli eventuali interventi di manutenzione effettuati;
10. è fatto obbligo alla ditta in caso di emergenza ambientale di provvedere agli interventi di primo contenimento del danno ed attivarsi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte IV titolo V. È fatto altresì obbligo in caso di emergenza ambientale o in caso di incidenti di seguire le modalità e le procedure definite dal Piano di Emergenza;
11. l'area impiantistica dovrà essere munita di un impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24. Le immagini dovranno essere mantenute in memoria per almeno 7 giorni e messa a disposizione a semplice richiesta delle autorità di controllo;
12. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento della qualità delle matrici ambientali, a cura e spese della ditta dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti di tutta la rete e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello



stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;

13. sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 si conferma la garanzia finanziaria già prestata e acquisita con D.D. n. 6538 del 04.07.2019;

-R- rifiuti-

1. la ditta potrà effettuare le **operazioni di recupero**, indicate nell'Allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	QUANTITVI MASSIMI STOCCABILI (Ton)	TEMPO MASSIMO DI STOCCAGGIO (gg)	QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI (Ton)
160104*	Veicoli fuori uso	R13 – R12	500	180	6.000
160106	Veicoli fuori uso non contenenti ne liquidi né altre componenti pericolose	R13 – R12	500	180	
160103	Pneumatici fuori uso	R13 – R12	40	180	1.000
160116	Serbatoi per gas liquefatto	R13 – R12 – R4	3.000		
160117	Metalli ferrosi	R13 – R12 – R4			
160118	Metalli non ferrosi	R13 – R12 – R4			
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13 – R12 – R4			
160119	Plastica	R13 – R12	5		
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 – R12 – D15	30		
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	R13 – R12	8		
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13 – R12	8		
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13 – R12	8		
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	R13 – R12	8		
160605	Altre batterie e accumulatori	R13 – R12	8		
160601*	Batterie al piombo	R13 – R12	8		
160602*	Batterie al nichel-cadmio	R13 – R12			
160603*	Batterie contenenti mercurio	R13 – R12 – D15			
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13 – R12			
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R13 – R12	8		
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13 – R12			
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminati, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13 – D15	32	60	1.500
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13 – D15		180	
160215*	Componenti pericolosi rimossi	R13 – D15			



	da apparecchiature fuori uso				
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose	R13 – D15			
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13 – R12 – R4	130		
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	R13 – R12 – R4			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	R13 – R12 – R4			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13 – R12			
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13 – R12	30	180	120
030199	Rifiuti non specificati altrimenti				
150103	Imballaggi in legno				
170201	Legno				
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206				
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137				
200201	Rifiuti biodegradabili				
100210	Scaglie di laminazione	R13–R12-R4	3.000	180	28.000
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)				
110501	Zinco solido				
110599	Rifiuti non specificati altrimenti				
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi				
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi				
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi				
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi				
120113	Residui di saldatura				
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116				
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120				
120199	Rifiuti non specificati altrimenti				
150104	Imballaggi metallici				
170401	Rame, bronzo, ottone				
170402	Alluminio				
170403	Piombo				
170404	Zinco				
170405	Ferro e acciaio				
170406	Stagno				
170407	Metalli misti				
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti				
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 170117				
191001	Rifiuti di ferro e acciaio				
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi				
191202	Metalli ferrosi				



191203	Metalli non ferrosi				
200140	Metallo				
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13 – R12	30	180	120
150105	Imballaggi compositi				
150106	Imballaggi in materiali misti				
191201	Carta e cartone				
200101	Carta e cartone				
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13–R12–D15			
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13 – R12	60	180	60
150107	Imballaggi di vetro				
160120	Vetro				
170202	Vetro				
191205	Vetro				
200102	Vetro				
200307	Rifiuti ingombranti	R13 – R12 – R4 – D15			
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 – R12	30	180	120
070213	Rifiuti plastici				
120105	Limatura e trucioli di materiale plastico				
150102	Imballaggi in plastica				
170203	Plastica				
191204	Plastica e gomma				
200139	Plastica				

2. la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A aventi le seguenti provenienze:
 - a. per i rifiuti urbani in ingresso all'impianto dovrà essere rispettato quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti vigente e dagli atti di programmazione dell'AURI;
 - b. per gli altri rifiuti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi, dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani, da impianti di trattamento di rifiuti urbani e speciali e da privati;
3. relativamente all'**accettazione dei rifiuti** presso l'impianto, ad eccezione dei veicoli fuori uso, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:
 - a. la verifica della certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità dello stesso con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
 - b. i rifiuti classificabili con codici residuali "99" potranno essere accettati solo se al formulario di identificazione sarà allegata una scheda nella quale vengano descritti la tipologia, le caratteristiche del rifiuto ed il processo di provenienza;
 - c. la determinazione della massa dei rifiuti;
 - d. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
 - e. la sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso, come previsto dal D.Lgs. 31.07.2020 n. 101, che dovrà risultare annotato per ogni singolo carico su un registro appositamente istituito;
 - f. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione e di conservazione della stessa, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di gestione svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso;



- g. qualora il rifiuto conferito non risulti conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione a questa Autorità competente;
4. i rifiuti individuati con i CER 100299, 100899 e 120199 dovranno essere limitati esclusivamente ai cascami di lavorazione;
 5. per la verifica di radioattività sui rifiuti metallici, sui rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche relativamente alle categorie rientranti nella disciplina del D.Lgs. 49/2014, sui rifiuti di vetro in ingresso e sui EoW metallici la ditta è tenuta a presentare all'Autorità Competente, alla Prefettura e ad ARPA Umbria, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso, che attesta l'avvenuta sorveglianza sui singoli carichi anche se non di volta in volta. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza;
 6. la Ditta dovrà gestire i veicoli fuori uso, di cui al D.Lgs. 209/2003, secondo quanto previsto nella relazione tecnica e nella planimetria e con le modalità di seguito elencate:
 - a. al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del Centro dovrà rilasciare al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A., entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo e dall'emissione del certificato di rottamazione, come stabilito dall'art. 5, comma 8 del citato decreto, ed al trattamento del veicolo;
 - b. i veicoli fuori uso in ingresso dovranno essere sottoposti alla determinazione del peso;
 - c. la ditta dovrà effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza dello stesso secondo l'allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/2003, anche nel caso in cui il veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - d. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso, dovranno essere annotati dal titolare del centro nell'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
 - e. la ditta potrà effettuare il commercio, nel rispetto della vigente disposizione in materia, delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle attinenti alla sicurezza del veicolo stesso, individuate all'Allegato III del D.Lgs. 209/2003. La ditta dovrà garantire la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;
 - f. la ditta potrà cedere le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo solo agli esercenti attività di autoriparazione di cui alla L. 122/92 e s.m.i.;
 7. la Ditta dovrà gestire i veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 secondo quanto disposto ai commi 4, 5, 7 e 8 del medesimo articolo;
 8. **messa in riserva R13** – veicoli fuori uso, ad esclusione di quelli disciplinati dal D.M. 460/1999: i rifiuti CER 160104* e 160106 successivamente alle operazioni di accettazione, dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto presso le apposite aree di stoccaggio indicate nella relazione tecnica;
 9. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, di cui all'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 460/1999, dovranno avvenire nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. 209/2003 e riportate nel presente atto;
 10. **operazione di recupero R12** – veicoli fuori uso: i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere prelevati dalle aree di stoccaggio e dovranno essere immessi nel ciclo di recupero all'interno dell'edificio, nel rispetto delle aree previste nel layout impiantistico;



11. le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. effettuazione della messa in sicurezza del veicolo fuori uso entro 10 giorni dalla data di ricezione;
 - b. effettuazione delle operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;
 - c. rimozione preventiva dei componenti e dei materiali di cui all'Allegato II del D.Lgs. 209/2003 etichettati o resi in altro modo identificabili secondo le disposizioni vigenti;
 - d. rimozione e separazione dei materiali e dei componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e. effettuazione delle operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
12. la **messa in sicurezza** del veicolo fuori uso dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. rimozione degli accumulatori e conseguente stoccaggio nell'apposito contenitore.
 - b. rimozione di eventuali serbatoi di gas compresso e l'eventuale estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente;
 - c. rimozione con preventiva neutralizzazione, o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag, secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 12216 del 12.08.2016;
 - d. lo stoccaggio degli airbag, qualora rimossi e neutralizzati prima della rimozione, dovrà avvenire in adeguati contenitori. I rifiuti pirotecnici rimossi dai veicoli dovranno essere gestiti secondo le modalità stabilite dall'art. 8 commi 2 e 3 del Decreto n. 101 del 12.05.2016;
 - e. prelievo dell'eventuale carburante e avvio a riuso nel rispetto della vigente normativa attinente alla sicurezza e alla prevenzione incendi;
 - f. rimozione, con raccolta e deposito separati di olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, acidi degli accumulatori e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
 - g. la rimozione e lo stoccaggio del filtro-olio, previa scolatura in apposito contenitore. L'olio scolato dovrà essere depositato con gli oli lubrificanti;
 - h. la rimozione e lo stoccaggio di eventuali condensatori contenenti PCB;
 - i. rimozione, per quanto fattibile, di eventuali componenti identificati come contenenti mercurio;
13. l'attività di **demolizione** dovrà essere effettuata secondo le seguenti fasi:
 - a. smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso;
 - b. rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo;
 - c. rimozione del catalizzatore e successivo stoccaggio dello stesso all'interno di appositi contenitori, al fine di evitare la dispersione del materiale contenuto e quindi garantire la sicurezza degli operatori;
 - d. rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - e. rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenenti liquidi, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - f. rimozione dei componenti di vetro;
 - g. rimozione degli pneumatici;
14. nel caso in cui, durante le operazioni di messa in sicurezza sopra elencate si producano accidentalmente fuoriuscite di liquidi, oli o fluidi, la Società provvederà alla neutralizzazione degli stessi, con idoneo materiale assorbente e al successivo stoccaggio del materiale contaminato in appositi contenitori di emergenza, tenuti allo scopo presso l'impianto;



15. è consentita, per il deposito del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento, la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
16. è vietato l'accatastamento delle carcasse, già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, per altezze superiori a 5 metri;
17. i settori dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento potranno essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli, a condizione che gli stessi siano tenuti separati e che le pavimentazioni di detti settori abbiano le stesse caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
18. la Ditta potrà avviare le carcasse degli autoveicoli ad altri centri autorizzati per le operazioni di trattamento e demolizione, solo dopo l'avvenuta messa in sicurezza;
19. nell'eventualità la ditta riceva rifiuti contenenti PCB e PCT, deve darne comunicazione all'Autorità Competente ed all'ARPA. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi, nonché il tenore di PCB e PCT e l'impianto successivo di destinazione. La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna al successivo impianto di destinazione;
20. lo **stoccaggio** degli oli, acidi, liquidi e fluidi derivanti dal veicolo fuori uso dovrà essere effettuato separatamente, in appositi contenitori fissi o mobili, che dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, valutati in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e dovranno essere dotati di sistemi di chiusura e di accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, dovranno essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

I **recipienti fissi e mobili** dovranno essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

I **serbatoi per i rifiuti liquidi** dovranno essere provvisti:

- a. di una sigla di identificazione;
- b. di sistemi di captazione degli eventuali sfiati che dovranno essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
- c. di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti-traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

I serbatoi potranno contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio.

Non dovranno essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra.

21. tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere adeguatamente etichettati, con indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
22. i serbatoi per rifiuti liquidi dovranno inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore. Il



- bacino dovrà essere impermeabilizzato, ed avere una pavimentazione con pendenza tale da far confluire eventuali liquidi sversati all'interno di un apposito pozzetto a tenuta;
23. la ditta potrà effettuare le operazioni di **smaltimento e recupero**, indicate negli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività di seguito descritte:

Tabella B

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	DESCRIZIONE
160103	Pneumatici fuori uso	R13 – R12	R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER R12: Selezione e cernita del materiale - Riduzione volumetrica: - Selezione/cernita del materiale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di pneumatici (gomme macchine, da gomme muletti, ecc) per l'invio a recupero in maniera ottimale. Operazioni finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. - Riduzione volumetrica: pressatura con pressa idraulica. Operazione eseguita se necessaria per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. I trattamenti, R13 e R12 non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 – R12 – D15	R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale, attività manuale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di rifiuto per l'invio a recupero/smaltimento. Operazioni finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. Entrambi i trattamenti, R13 - R12, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto o la natura del rifiuto stesso D15: Deposito preliminare con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER e per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
160601*	Batterie al piombo	R13 – R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. Per questa tipologia di rifiuti sia per i pericolosi che per i non pericolosi le operazioni svolte consisteranno in: R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER e medesima caratteristica di pericolo (se rifiuti pericolosi), per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione e cernita del materiale attività manuale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di batterie per l'invio a recupero in maniera ottimale. D15: Deposito preliminare con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER e medesima caratteristica di pericolo per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Le operazioni, R13, R12 e D15, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.
160602*	Batterie al nichel-cadmio	R13 – R12	
160603*	Batterie contenenti mercurio	R13–R12–D15	
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	R13 – R12	
160605	Altre batterie e accumulatori	R13 – R12	
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133	R13 – R12	
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13 – R12	
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13 – R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. Per questa tipologia di rifiuti sia per i pericolosi che per i non pericolosi le operazioni svolte consisteranno in: R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER e medesima caratteristica di pericolo (se rifiuti pericolosi), per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	R13 – R12	R12: Selezione e cernita del materiale Attività manuale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di catalizzatori per l'invio a recupero in maniera ottimale.
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13 – R12	Entrambi i trattamenti, R13 - R12, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	R13 – R12	



160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminati, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13 – D15	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13 – D15	D15: Deposito preliminare con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER e medesima caratteristica di pericolo per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13 – D15	Le operazioni, R13 e D15, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose	R13 – D15	
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	R13 – R12 – R4	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. Per questa tipologia di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in:
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voce 160215	R13 – R12 – R4	R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	R13 – R12 – R4	R12: Smontaggio/Selezione/cernita del materiale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di materiali per l'invio a recupero in maniera ottimale. Operazioni finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. Utilizzo di specifico macchinario per taglio dei motori elettrici e dei trasformatori e per l'estrazione degli avvolgimenti in rame da rotor e statori R4: recupero dei metalli o dei composti metallici nel rispetto delle prescrizioni nr. 24, 25
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R13 – R12	R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione / cernita del materiale/ lavorazione separazione rame da plastica. Attività manuale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di cavi per l'invio a recupero in maniera ottimale. Separazione con macchina spellacavi della parte in rame dalla parte in plastica e successivo invio a recupero (rame) e smaltimento/recupero (plastica) a impianti terzi.
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13 – R12	Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi. Per queste tipologie di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in:
030199	Rifiuti non specificati altrimenti		R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
150103	Imballaggi in legno		R12: Selezione/ cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di legno per l'invio a recupero in maniera ottimale.
170201	Legno		Operazioni finalizzate
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206		Riduzione volumetrica: Taglio con cesoie o attrezzature manuali di pezzi ingombranti per le loro dimensioni e/o pressatura con pressa idraulica per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137		
200201	Rifiuti biodegradabili		
100210	Scaglie di laminazione	R13–R12-R4	Per queste tipologie di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in:
100299	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)		R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
100899	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)		R12: Selezione/ cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di metalli per l'invio a recupero in maniera ottimale.
110501	Zinco solido		Riduzione volumetrica: Taglio con cesoie o attrezzature manuali di pezzi ingombranti per le loro dimensioni e/o pressatura con pressa idraulica. Operazioni eseguite se necessarie per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.
110599	Rifiuti non specificati altrimenti		
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi		
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi		
120103	Limatura, scaglie e polveri di		



	metalli non ferrosi		<p>R4: recupero dei metalli o dei composti metallici nel rispetto delle prescrizioni nr. 21, 22, 23.</p> <p>⁽¹⁾R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.</p> <p>R12: Lavorazione con separazione parte metallica da materiale isolante. Attività manuale e con mezzi meccanici per la suddivisione delle diverse tipologie di materiali per l'invio a recupero e/o smaltimento in maniera ottimale.</p> <p>R4: recupero dei metalli o dei composti metallici nel rispetto delle prescrizioni nr. 24, 25.</p>
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		
120113	Residui di saldatura		
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116		
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120		
120199	Rifiuti non specificati altrimenti		
150104	Imballaggi metallici		
160116	Serbatoi per gas liquefatto		
160117	Metalli ferrosi		
160118	Metalli non ferrosi		
170401	Rame, bronzo, ottone		
170402	Alluminio		
170403	Piombo		
170404	Zinco		
170405	Ferro e acciaio		
170406	Stagno		
170407	Metalli misti		
170604⁽¹⁾	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti		
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 170117		
191001	Rifiuti di ferro e acciaio		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi		
191202	Metalli ferrosi		
191203	Metalli non ferrosi		
200140	Metallo		
150101	Imballaggi di carta e cartone	R13 – R12	<p>Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi.</p> <p>R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.</p> <p>R12: Selezione e cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di carta e cartone per l'invio a recupero in maniera ottimale.</p> <p>Riduzione volumetrica: Pressatura con pressa idraulica, operazione eseguita se necessario per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.</p> <p>Entrambe le operazioni, R13 - R12, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.</p>
150105	Imballaggi compositi		
150106	Imballaggi in materiali misti		
191201	Carta e cartone		
200101	Carta e cartone		
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13–R12–D15	<p>R13: Messa in riserva con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.</p> <p>R12: Selezione e cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie</p> <p>Riduzione volumetrica: Pressatura con pressa idraulica, operazione eseguita se necessario per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.</p> <p>Entrambe le operazioni, R13 - R12, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.</p> <p>D15: Deposito preliminare con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.</p>
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13 – R12	<p>Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi.</p> <p>R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.</p> <p>R12: Selezione e cernita del materiale con attività manuale per</p>
150107	Imballaggi di vetro		
160120	Vetro		
170202	Vetro		



191205	Vetro		l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di vetro per l'invio a recupero in maniera ottimale. Entrambe le operazioni, R13 - R12, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.
200102	Vetro		
200307	Rifiuti ingombranti	R13 – R12 – R4 – D15	<p>Per questa tipologia di rifiuti le operazioni svolte consisteranno in:</p> <p>a) <i>Per rifiuti con materiali recuperabili metallici</i> R13: Messa in riserva R12: Smontaggio/Selezione/cernita del materiale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di materiali per l'invio a recupero in maniera ottimale. Operazioni finalizzate a ottenere, in massima parte, frazioni omogenee recuperabili, con una parte residuale minima di scarti non riutilizzabili destinati allo smaltimento. R4: Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici nel rispetto delle prescrizioni nr. 24, 25</p> <p>b) <i>Per rifiuti con materiali recuperabili non metallici</i> R13: Messa in riserva con accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Smontaggio/Selezione/cernita del materiale con eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di materiali per l'invio a recupero in maniera ottimale. Riduzione volumetrica: taglio con cesoie di pezzi ingombranti per le loro dimensioni e/o pressatura con pressa idraulica. Operazioni eseguite se necessarie per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Per questa tipologia di materiale potremmo avere che dopo il trattamento il rifiuto iniziale sia stato suddiviso in diverse frazioni di rifiuti recuperabili (</p> <p>c) <i>Per rifiuti non recuperabili</i> D15: Deposito preliminare con accorpamento per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto.</p>
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 – R12	<p>Le operazioni saranno svolte sul singolo codice CER e non sarà effettuato nessun accorpamento tra codici diversi.</p> <p>R13: Messa in riserva con Accorpamento inteso come unione di rifiuti aventi medesimo codice CER, per rendere più agevole la movimentazione all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. R12: Selezione/cernita del materiale con attività manuale per l'eliminazione di frazioni estranee se presenti e/o suddivisione delle diverse tipologie di plastiche per l'invio a recupero in maniera ottimale. Riduzione volumetrica: Pressatura con pressa idraulica, operazione eseguita se necessario per rendere più agevole la movimentazione e stoccaggio all'interno dell'impianto e il successivo trasporto. Entrambe le operazioni, R13 - R12, non comportano la variazione del Codice CER del rifiuto.</p>
070213	Rifiuti plastici		
120105	Limatura e trucioli di materiale plastico		
150102	Imballaggi in plastica		
160119	Plastica		
170203	Plastica		
191204	Plastica e gomma		
200139	Plastica		

24. **operazione di recupero R4 – rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi:** dovranno essere sottoposti a recupero nel rispetto delle aree previste nel layout impiantistico. Non è ammessa la cessazione di qualifica di rifiuto nel passaggio produttore/altro detentore, senza che i rifiuti siano sottoposti alle procedure autorizzate nel presente atto;
25. al fine della **cessazione della qualifica di rifiuto** per i materiali ferrosi e non ferrosi ottenuti dall'operazione di recupero R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 la Ditta dovrà effettuare l'attività di recupero secondo le modalità previste nel presente atto e dovrà seguire le procedure previste dai Regolamenti:
 - a. rottami di ferro e acciaio, di alluminio e loro leghe conformità al Regolamento n. 333/2011/UE;
 - b. rottami di rame e loro leghe conformità al Regolamento n. 715/2013/UE;
26. preventivamente all'avvio a recupero dei rifiuti per l'operazione R4 nel rispetto del Regolamento n. 715/2013/UE, la ditta dovrà trasmettere a questa Autorità competente la relativa attestazione di conformità;
27. **operazioni D15 – RAEE pericolosi:** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere gestiti nel rispetto delle aree previste nel



layout impiantistico;. I rifiuti non potranno subire alcun trattamento e/o cernita e dovranno essere inviati presso impianto terzi autorizzati;

28. **operazioni di recupero R13-R12 – RAEE non pericolosi:** i rifiuti, nel rispetto dei quantitativi autorizzati e dei relativi tempi di detenzione, dovranno essere gestiti nel rispetto delle aree previste nel layout impiantistico, ed eventualmente sottoposti all'operazione di recupero R12. L'attività di recupero R12 dovrà consistere nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le successive operazioni di trattamento, da effettuarsi in loco (solo parti metalliche) e/o presso altri impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente;
29. l'impianto per la gestione dei RAEE non pericolosi dovrà essere organizzato nel seguente modo:
 - a. area di conferimento e di stoccaggio dei rifiuti in ingresso l'impianto;
 - b. area di disassemblaggio;
 - c. area di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - d. area di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
 - e. area di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - f. area di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi a smaltimento;
30. il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le stesse sono destinate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per i lavoratori;
31. i settori di stoccaggio/deposito temporaneo dovranno essere predisposti per singolo codice CER e all'interno dello stesso dovranno essere separate le differenti tipologie di RAEE afferenti allo stesso codice CER, secondo la classificazione riportata nel D.Lgs n. 49/2014;
32. durante le operazioni di carico e scarico dovranno essere adottati criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse, al fine di non subire danneggiamenti che passano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
33. nella gestione dei RAEE all'interno dell'impianto la Ditta dovrà:
 - a. scegliere idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b. rimuovere eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - c. assicurare la chiusura degli sportelli e fissare le parti mobili;
 - d. utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
34. i RAEE da sottoporre a recupero dovranno essere caratterizzati e separati per singola tipologia, al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;
35. l'attività di stoccaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 3 dell'Allegato VII del D.lgs. 49/2014;
36. per lo stoccaggio delle apparecchiature dismesse dovranno essere adottate procedure per evitare di accatastare le stesse senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle medesime;
37. l'impianto dovrà essere dotato di adeguate bilance per misurare il peso dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
38. l'attività di disassemblaggio dei RAEE dovrà avvenire nel rispetto e con le modalità previste al punto 4 dell'allegato VII del D.Lgs. 49/2014;
39. lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti dovrà essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
40. la ditta dovrà garantire, anche eventualmente avvalendosi di apposite procedure, il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 49/2014;
41. la ditta dovrà essere iscritta al Centro di coordinamento di cui all'art. 33 del D.Lgs. 49/2014;
42. **modalità di stoccaggio:**



- a. i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi e non comprometterne il successivo recupero;
 - b. lo stoccaggio dei rifiuti, anche derivanti dalla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso dovrà essere effettuato per singolo codice CER, in appositi contenitori fissi o mobili, che dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, valutati in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e dovranno essere dotati di sistemi di chiusura e di accessori atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. Tali contenitori dovranno altresì riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi anti traboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello. Le manichette o i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenute in perfetta efficienza;
 - c. tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno riportare l'indicazione del rifiuto stoccato ed essere adeguatamente etichettati, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - d. lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 settembre 2002 e s.m.i. in attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
 - e. è fatto obbligo alla ditta di stoccare i rifiuti contenenti PCB e PCT solo all'interno di contenitori a tenuta stagna dotati di copertura di adeguata dimensione, idonei a raccogliere eventuali sversamenti in caso di rottura del trasformatore/condizionatore e fuoriuscita dell'olio contenente PCB;
 - f. i rifiuti contenenti PCB devono essere stoccati separatamente dagli altri in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto. Le aree di stoccaggio designate devono essere opportunamente contrassegnate con apposita cartellonistica riportante codice CER e caratteristiche di pericolo;
 - g. i rifiuti contenenti PCB devono essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di contaminazione e devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquidi contenenti PCB;
 - h. è fatto obbligo al gestore di comunicare annualmente alla Autorità Competente e ad ARPA Umbria, gli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB e PCT, autorizzati a ricevere i suddetti rifiuti. Nella suddetta comunicazione devono inoltre essere indicate la tipologia e la quantità dei rifiuti di cui trattasi, nonché il tenore di PCB e PCT;
 - i. è fatto obbligo al gestore di inviare allo smaltimento finale, entro 60 giorni dalla data del loro conferimento, i rifiuti contenenti PCB e PCT;
 - j. è fatto obbligo alla ditta di effettuare lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da batterie o accumulatori in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dai rifiuti e che dovranno essere neutralizzati in loco;
 - k. qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sia effettuato in serbatoi e/o bacini fuori terra, questi dovranno essere dotati di un bacino di contenimento pari al volume del contenitore o in caso di più contenitori di capacità pari ad almeno il 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore. Il bacino dovrà essere impermeabilizzato, ed avere una pavimentazione con pendenza tale da far confluire eventuali liquidi sversati all'interno di un apposito pozzetto a tenuta;
 - l. se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione;
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
43. la ditta nelle operazioni di gestione dovrà rispettare le aree e le modalità di stoccaggio indicate in relazione tecnica;



44. i rifiuti destinati al recupero dovranno essere fisicamente separati da quelli destinati allo smaltimento;
 45. è fatto divieto di destinare i rifiuti conferiti come D15 ad attività di recupero e i rifiuti conferiti come R13 ad attività di smaltimento;
 46. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
 47. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, dovranno essere opportunamente distinti da quelli in ingresso all'impianto e caratterizzati al fine della corretta classificazione e inviati presso idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
 48. il **deposito temporaneo** dei rifiuti prodotti dall'attività come definito dall'art. 183, lettera bb) comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere gestito secondo le modalità stabilite dall'art. 185-bis del citato decreto;
 49. la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 50. la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;
 51. lo stoccaggio, la movimentazione e il recupero dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
 52. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
- Si ricorda alla ditta che:
- a. dovrà adempiere alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/1998, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e conformemente al D.M. n. 145/1998, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
 - b. dovrà controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e/o i documenti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea;
 - c. dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/1994.

-S- scarichi acque reflue-

1. Per quanto riguarda **lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue con la presenza delle sostanze pericolose: cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici** di cui alla Tabella 5 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019, **Benzene, Nichel e composti, Piombo e composti** di cui alla Tabella 5/A della citata D.G.R. e **Cromo totale, Toluene, Xileni** di cui alla 5/B della medesima D.G.R., provenienti dall'insediamento produttivo, la ditta dovrà:
 - a. rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006, per lo **scarico in pubblica fognatura**;
 - b. le acque bianche non contaminate, provenienti dai tetti, coperture e pensiline, dovranno essere convogliate al collettore acque bianche;



- c. prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto di trattamento, se non già presente, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
 - d. il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e darne comunicazione ad Umbra Acque S.p.A. della data dell'installazione per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso; la comunicazione dovrà essere fatta a autorizzazioni@pec.umbraacque.com;
 - e. effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento in un pozzetto dedicato e segnalato da idonee cartellonistica;
 - f. rendere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possano compromettere l'apertura e la lettura il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata;
 - g. in nessun caso conseguire il rispetto dei valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - h. effettuare autocontrolli con frequenza semestrale sui reflui immessi in pubblica fognatura ricercando i seguenti parametri: *COD, BOD₅, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Vegetali/Animali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici azotati, Benzene, Nichel e composti, Piombo e composti, Toulene, Xileni*;
 - i. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguite da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nell'autorizzazione di rinnovo;
 - j. I referti analitici dovranno essere inviati all'Autorità competente e al Gestore del SII - autorizzazioni@pec.umbraacque.com;
 - k. qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, nei termini stabiliti di legge, richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto all'art. 15, punto 1 della D.G.R. 627/2019;
 - l. mantenere sempre in perfetta efficienza e sottoporre a manutenzione e pulizia periodica i sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie, segnalando tempestivamente all'Autorità competente e ad Umbra Acque, eventuali anomalie;
 - m. qualora intenda effettuare una modifica al progetto autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, richiedere all'Autorità competente una modifica dell'autorizzazione;
 - n. dare facoltà al Gestore del SII e agli organi di controllo di:
 - I. effettuare sopralluoghi, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;
 - II. effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06, che in caso di anomalie, darà comunicazione alle Autorità competenti per i provvedimenti di competenza;
2. di prendere atto dello scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici che in quanto assimilati agli scarichi di **acque reflue domestiche**, ai sensi della D.G.R. 627/2019 non necessita della dichiarazione di assimilazione e dell'autorizzazione allo scarico. Lo scarico dei predetti reflui dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. le acque nere prima dell'immissione nella pubblica fognatura dovranno essere trattate attraverso fossa Imhoff di adeguata capacità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;
 - b. mantenere accessibili e ispezionabili l'impianto e i pozzetti di raccolta e di uscita ubicati rispettivamente a monte e a valle della fossa Imhoff;
 - c. consentire ispezioni, verifiche e controlli in qualsiasi giorno agli Enti di controllo;
 - d. asportare a mezzo di ditte autorizzate i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto;



3. di stabilire che le prescrizioni del presente paragrafo potranno essere modificate:
 - a. a seguito di emanazione di nuove disposizioni regionali/nazionali;
 - b. a seguito dei risultati delle misure effettuate;
 - c. a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime e rifiuti utilizzati;
 - d. a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-E- emissioni in atmosfera-

1. fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, la ditta è tenuta alla corretta tenuta del registro dei controlli ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20.01.1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
2. la ditta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di **contenimento delle emissioni diffuse**
3. annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
4. il **contenimento delle emissioni diffuse di polveri**, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:
 - a. adozione di velocità inferiori a 10 km/h per i mezzi impiegati per il trasporto all'interno dell'impianto;
 - b. utilizzo di automezzi datati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto di materiali polverulenti;
 - c. pulizia e spazzamento settimanale delle aree esterne. Tale attività dovrà risultare da un apposito registro nel quale dovranno essere annotate la data e l'ora di effettuazione della prescritta attività. Inoltre la ditta dovrà provvedere alla costante manutenzione della pavimentazione dell'area impiantistica;
 - d. mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzate alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
 - e. il personale preposto allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti dovrà essere adeguatamente formato affinché tali attività avvengano in modo tale da ridurre al minimo la conseguente formazione di polveri;
 - f. adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di scarico dei rifiuti;
 - g. utilizzo di cassoni scarrabili dotati di sistemi di chiusura superiore per lo stoccaggio di rifiuti polverulenti;
 - h. stoccaggio dei materiali polverulenti al riparo da agenti atmosferici;
5. ai fini della captazione ed abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dalle attività di saldatura e taglio ossiacetilenico, il gestore dovrà utilizzare un dispositivo, anche mobile, dotato di filtro assoluto HEPA con efficienza di filtrazione H13 (ex UNI EN 1822) o comunque superiore a 99,5%;
6. il dispositivo utilizzato per lo svuotamento e la messa in sicurezza dei serbatoi di GPL/metano di veicoli fuori uso di cui dovrà essere sottoposto a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con le procedure documentate e verificabili;
7. i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo, dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;
8. i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;



9. le operazioni di trattamento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione delle acque reflue di dilavamento, (e.s. disidratazione) e il successivo stoccaggio a monte dello smaltimento, dovranno essere condotte in modo da non dar luogo a molestie olfattive;
10. si evidenzia che nell'eventualità ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante l'impianto, la Ditta dovrà effettuare uno studio di impatto olfattivo, mediante simulazione di dispersione e definire eventuali misure di mitigazione, esplicitando la normativa tecnica di riferimento;
11. di stabilire che le prescrizioni del presente paragrafo potranno essere modificate:
 - a. a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - b. a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 152/2006;
 - c. a seguito dei risultati delle misure effettuate;
 - d. a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
 - e. a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-A- emissioni acustiche-

1. la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i **limiti assoluti e differenziali d'immissione** imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere conservati presso l'azienda a disposizione degli Enti di controllo;
2. qualora si riscontrassero **superamenti dei valori limite** interessati, la ditta dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.